AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008
"*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*"

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "*Autorità*", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) "*Direzione*", la Direzione studi, ricerche e statistiche;
c) "*Direttore*", il Direttore della Direzione studi, ricerche e statistiche;
d) "*Registro*", il Registro degli operatori di comunicazione;
e) "*Co.re.com.*", i Comitati regionali per le comunicazioni;

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 2
Soggetti obbligati all'iscrizione

1. Sono obbligati all'iscrizione al Registro:

a. gli *operatori di rete:* i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;

b. *fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici*:
1) *fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;
2) *fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari*: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media e che ne determinano le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;
3) *fornitori di servizi di media radiofonici*: i titolari di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;[1]

[1] Articolo 3, comma 1, lettere d), p), q), ii) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

c. i *fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi[2];

d. i *soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione:* la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

e. le *imprese concessionarie di pubblicità*: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g); 3) le imprese che esercitano l'attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;

f. le *imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;

g. le *agenzie di stampa a carattere nazionale*: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che

[2] Art. 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* del presente comma;

h. gli *editori di giornali quotidiani, periodici o riviste*: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;

i. i *soggetti esercenti l'editoria elettronica*: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;

j. le *imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica*: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva;

k. *gli operatori economici esercenti l'attività di call center*: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center;

l. *i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione*: ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione, assegnata ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, come mero identificativo dell'utente del servizio di comunicazioni mobili e personali;

m. *fornitore di servizi di intermediazione online*: persona fisica o giuridica che, anche se non stabilita nel territorio nazionale, fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;

n. *fornitore del motore di ricerca online*: persona fisica o giuridica che, anche se non stabilita nel territorio nazionale, fornisce, od offre di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia;

Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008
"*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*"

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO

Articolo 3
Tenuta del Registro

1. Il Registro è tenuto presso la Direzione che provvede ad ogni conseguente adempimento amministrativo.
2. Ad ogni soggetto iscritto al Registro, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo indipendentemente dal fatto che svolga più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro stesso.
3. La documentazione pervenuta alla Direzione, a norma del presente regolamento, è archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 4
Gestione del Registro

1. Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato che consente l'estrapolazione di documenti informatici, intesi come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formati, o comunque trattati, inerenti ciascun soggetto presente nel Registro stesso.
2. Il sistema informativo automatizzato assicura la disponibilità, l'integrità e la sicurezza con riferimento all'accesso ai dati, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalità digitale, anche mediante l'interoperabilità con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e di altri enti.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Articolo 5
Domanda di iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano all'Autorità domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Tale istanza, è redatta secondo il modello 1/ROC, ed è corredata dalle dichiarazioni inerenti all'attività esercitata.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, ciascuno in relazione alla propria natura giuridica presentano le dichiarazioni relative all'oggetto sociale, all'organo amministrativo, all'assetto societario, ed all'attività svolta in conformità a quanto previsto nell'allegato B al presente regolamento.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, lett. e 1) ed f presentano altresì l'autocertificazione antimafia.
5. La domanda di iscrizione è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
6. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, lettere g), h) e i), l'iscrizione al Registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
7. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello 1/ROC, corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, nonché dalle dichiarazioni inerenti alle attività esercitate.
8. Qualora successivamente all'iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento, ne dà comunicazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 10.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 6
Istruttoria per l'iscrizione

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, la Direzione verifica:
a. la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;
b. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;
c. l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Qualora in sede di istruttoria sia accertata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro, il Direttore della Direzione ne dà comunicazione all'interessato.

Articolo 7
Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si concludono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la medesima o la documentazione, con assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni.

2. Il provvedimento d'iscrizione, adottato dal Direttore, è inviato all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento.
2-*bis*. Gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri retroagiscono alla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività da parte dell'Autorità; gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ultimo alinea, il responsabile del procedimento diffida il soggetto a presentare la domanda d'iscrizione e la documentazione complete dei dati e delle informazioni prescritti dal presente regolamento.
4. Si procede alla diffida di cui al comma 3 anche nei confronti del soggetto che, pur essendovi tenuto ai sensi dell'art. 2, non abbia presentato la domanda di iscrizione di cui all'art. 5.
5. Se entro il termine assegnato con la diffida prevista dai commi 3 e 4 il soggetto non presenta regolare domanda, completa delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione richiesti ai sensi del presente regolamento, si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti prescritti anche tramite il competente Nucleo della Guardia di finanza, ai fini della sua iscrizione d'ufficio. Al soggetto inottemperante si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, e, ove del caso, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 8
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. I soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello 12.2/ROC, contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 13/ROC.
2-*bis* Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) n.1 ed i) n.1 ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o quote della società iscrivenda

al Registro, sia intestata a società fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC.[3]
3. Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione è comunicata al Registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione.[4]
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute nel caso di controllo dei soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 9
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli 14.1/ROC e 14.2/ROC, di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
a. della società iscritta al Registro. Se la società iscritta al Registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b;
b. delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta al Registro in misura superiore al 2% del capitale sociale.
2. Qualora la società iscritta al Registro sia quotata in borsa, essa dà comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del soggetto controllante.
3. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono date dall'acquirente, ovvero dal sottoscrittore, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti ed alle sottoscrizioni per effetto delle quali un singolo soggetto, ovvero più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente, vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

[3] Così come inserito dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 195/09/CONS.
[4] Così come inserito dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 195/09/CONS.

7. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 24.

Articolo 10
Variazioni

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata un'apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti alle specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all'atto dell'iscrizione.
3. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

4. Ad eccezione delle variazioni concernenti dati e informazioni relative all'attività svolta, da comunicarsi attraverso l'apposita modulistica, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato la comunicazione annuale secondo le modalità di cui all'art. 11, non sono tenuti a comunicare al Registro le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositate in Camera di Commercio.
5. Resta l'obbligo di aggiornare nel registro i dati relativi ad intestazioni fiduciarie, pegni, usufrutti e comunioni di quote non accessibili attraverso i sistemi di cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese.
6. Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 11
Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell'allegato B.
2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

3. Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all'anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle "Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria" di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.
4. I soggetti esercenti le attività di *Internet point* e *Phone center* che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dagli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

Articolo 12
Cancellazione

1. Nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, domanda di cancellazione redatta secondo il modello 16/ROC.
2. Qualora sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al Registro ovvero il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al Registro, ove previste, da oltre 3 anni consecutivi, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, la Direzione effettua i relativi accertamenti, anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore della Direzione, ovvero il Dirigente dell'Ufficio banche dati e *broadband map* all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal Registro.
3. Nelle ipotesi in cui, dal sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal Registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attività, il Direttore, ovvero il Dirigente all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal Registro.
4. La cancellazione, sia su istanza di parte che d'ufficio, si formalizza con l'adozione di apposito provvedimento da annotare nel sistema informativo automatizzato del Registro nonché nell'Elenco pubblico degli operatori iscritti al Registro di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Articolo 13
Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni nei confronti del Registro di cui agli art. 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

2. comma abrogato.
3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti.
4. Le certificazioni di cui all'art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all'introduzione di servizi di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14
Certificazioni di iscrizione

1. I certificati concernenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al titolare o al legale rappresentante dell'impresa richiedente, sulla base del modello 17/ROC.
2. Le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, gli organi della pubblica amministrazione ed i privati gestori di pubblici servizi possono, previa compilazione di un'apposita istanza, avere accesso diretto in consultazione ai dati del Registro o richiedere la stipula di un'apposita convenzione per l'accesso ai servizi web del Registro in cooperazione applicativa SPC.
3. L'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge. Tale dato è direttamente verificabile sul sito www.roc.agcom.it dove è pubblicato ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 15
Contributi alle imprese e iscrizione al Registro

1. L'iscrizione nel Registro costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16
Controlli sulle dichiarazioni

1. Sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, La Direzione dispone propri controlli, a campione o sulla base di segnalazioni qualificate, anche mediante l'accesso ad altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento, le situazioni di controllo e/o collegamento, ovvero altre fattispecie comunque accertate a seguito di attività di verifica diretta o delegata al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che risultano difformi dalle dichiarazioni rese, sono annotate d'ufficio nel Registro, previa diffida alle parti interessate.

Articolo 17
Richiesta di informazioni per finalità statistiche e di studio

1. L'Autorità, per il tramite della Direzione, richiede agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio, anche attraverso appositi formulari inviati tramite posta elettronica.

Articolo 18
Modulistica

1. La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli telematici presenti sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Articolo 19
Pubblicazione dei dati del Registro

1. Le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell'Autorità.
2. Relativamente agli impianti dichiarati nella Sezione Speciale del Registro di cui al Titolo VI, sono pubblicate, sul sito web dell'Autorità, le seguenti informazioni:

a. codice impianto;
b. ragione sociale del soggetto titolare;
c. nome convenzionale dell'impianto;
d. ubicazione (comune, provincia, latitudine, longitudine, altitudine);
e. canale di trasmissione;
f. denominazione del bouquet trasmesso;
g. potenza irradiata equivalente (ERP) massima in polarizzazione H e V;
h. diagrammi di irradiazione.

3. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008
"*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*"

TITOLO VI
SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 20
Tenuta della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione

1. La sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione, istituita con la delibera n. 502/06/CONS, è tenuta dalla Direzione.
2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.
3. Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti al censimento di cui al comma 2, l'Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni.

Articolo 21
Modalità di tenuta della sezione speciale

1. I soggetti esercenti impianti trasmittenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale comunicano, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ovvero all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ed in conformità alle specifiche di formato approvate dall'Autorità con separato provvedimento, l'entrata in esercizio, la cessione e/o l'acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza.
2. Ciascun impianto di cui al comma 1 è registrato nella sezione speciale attraverso l'attribuzione, da parte del sistema telematico, di un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto).
3. comma abrogato.
3-*bis*. In fase di primo popolamento gli operatori esercenti impianti di radiodiffusione sonora analogica sono tenuti a comunicare i dati tecnici e amministrativi degli impianti, in conformità alle specifiche di formato approvate dall'Autorità con separato provvedimento, dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Articolo 22
Adempimenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223

1. L'Autorità cura gli adempimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, avvalendosi dei dati contenuti nel Registro dagli operatori. Le relative attestazioni sono rilasciate sulla base della consultazione della banca dati del Registro stesso.
2. L'Autorità pubblica annualmente, in apposita sezione del proprio sito internet resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni, gli assetti proprietari degli editori per i quali il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha richiesto lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1.
3. Ai fini degli adempimenti richiesti dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, si considera regolare l'iscrizione dell'operatore per il quale non risultino essere venuti meno i requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione e che abbia dato corso agli adempimenti previsti dal presente Regolamento. I soggetti che abbiano reso al Registro una comunicazione obbligatoria al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento, possono ricevere attestazione di regolarità solo a conclusione di un apposito procedimento sanzionatorio nel quale si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ovvero abbiano pagato la relativa sanzione.
4. L'Autorità, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, può avviare controlli a campione delle dichiarazioni rese al Registro da parte dei soggetti richiedenti i contributi secondo criteri concordati nell'ambito di un apposito protocollo di intesa con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria finalizzato anche alla condivisione delle informazioni sui soggetti richiedenti i contributi.

Articolo 23
Oneri contributivi

1. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del Registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 24
Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 1, commi 29, 30, 31, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 25
Delega di funzioni ai Co.re.com.

1. L'istruttoria dei procedimenti di iscrizione di cui all'art. 6 del presente regolamento ed il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento possono essere delegate ai Co.re.com. che hanno stipulato apposita convenzione con l'Autorità.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, ciascun Co.re.com., nell'ambito della propria organizzazione interna, assicura il corretto svolgimento delle funzioni delegate.
3. Il conferimento della delega potrà avvenire anche in più fasi, previa conforme integrazione dell'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 26
Abrogazioni

1. Sono abrogate le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 25/02/CONS, n. 404/02/CONS, n. 130/03/CONS, n. 502/06/CONS e l'art. 2 della delibera 129/03/CONS.

Articolo 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.